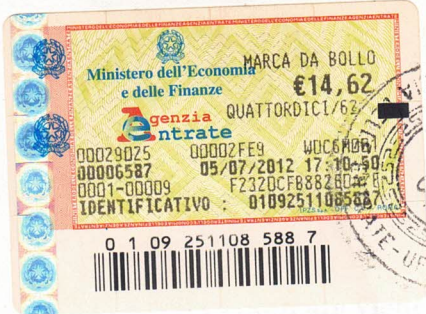




ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

ASSOCIAZIONE "AUGUSTA FOLK"

Via Megara 481 Augusta (SR)

Il giorno 06 del mese di Luglio nell'anno duemiladodici, in Augusta, in via Megara, 481 alle ore 08.00 sono presenti i signori:

- GIANINO ORAZIO, nato ad Augusta (SR) il 05/02/1974 C.F. : GNNRZO74B05A494H
- PETRACCA STEFANO, nato ad Augusta (SR) il 28/10/1986 C.F.:PRTSFN86R28A494Z
- MUSUMECI STEFANIA, nata ad Augusta (SR) il 31/07/1990 C.F. :MSMSFN90L71A494B
- DI FRANCO MARIA ELENA, nata ad Augusta (SR) il 01/02/1988 C.F. DFRMLN88B41A494D
- TRIGILIO NOEMI, nata a PALERMO (PA) il 08/05/1987 C.F. :TRGNMO87E48G273S

Detti signori decidono di costituirsi e con il presente atto si costituiscono in Associazione Culturale senza scopo di lucro, assumendo la denominazione di "AUGUSTA FOLK".

1. L' Associazione ha sede in Via Megara 481 Augusta (SR).
2. L'Associazione si propone di promuovere e diffondere la cultura Folklorica generale con particolare riferimento all'attività artistica.

L'Associazione si propone tra l'altro di:

- Organizzare manifestazioni e spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi artistici nazionali ed internazionali
- Favorire l'educazione artistica nelle scuole
- Promuovere insomma, tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

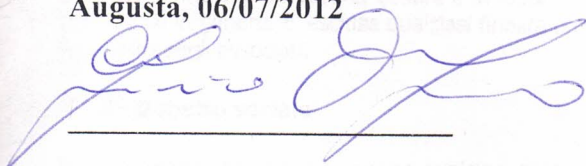
L'Associazione è apolitica, apatica e aconfessionale e non ha scopo di lucro.

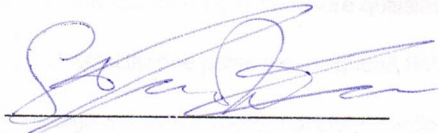
3. La durata dell'Associazione è illimitata
4. L'associazione avrà i seguenti Organi Sociali:
 - Assemblea degli aderenti all'Associazione ;
 - Presidente del Consiglio Direttivo ;
 - Consiglio Direttivo ;
 - Vice Presidente del Consiglio Direttivo ;
 - Segretario del Consiglio Direttivo ;
 - Cassiere
 - Tesoriere
5. L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega alla presente scrittura privata.
6. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, per il primo triennio, viene così costituito:

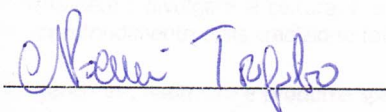
- GIANINO ORAZIO	Presidente
- PETRACCA STEFANO	Vice Presidente
- TRIGILIO NOEMI	Segretario
- DI FRANCO MARIA ELENA	Tesoriere
- MUSUMECI STEFANIA	Cassiere

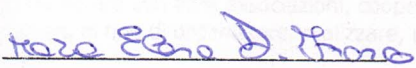
7. La quota di iscrizione dei Soci che entrano a far parte dell'Associazione verrà determinata ogni anno con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Per l'anno 2012 la quota associativa viene fissata in EURO 30,00
8. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'eventuale riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti.
9. Il Consiglio Direttivo viene autorizzato ad apporre allo Statuto quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.
10. Le spese della presente scrittura sono a carico dell'Associazione.

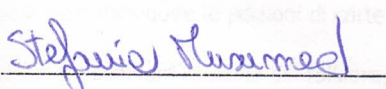
Augusta, 06/07/2012







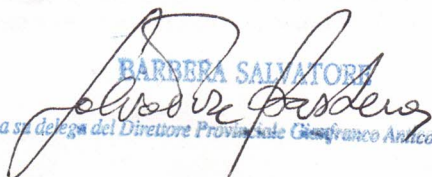




AGENZIA ENTRATE
Direzione Provinciale di Siracusa
Ufficio Territoriale di Augusta

Registrato in Augusta il 09-07-2012
al n° 551 Serie 3^a Atti PRIVATI
esatti Euro 168,00 # (cento sessantotto/00)
di cui Euro 7 per trascrizione




Barbara Salvatore
Firma in delega del Direttore Provinciale Gianfranco Anico

Statuto

Associazione culturale "AUGUSTAFOLK"



Art. 1 - Costituzione - Sede - Durata

1.1 - E' costituita una Associazione culturale denominata "AUGUSTAFOLK"

1.2 - L' Associazione ha sede in Augusta, Via Megara n.481

1.3 - La durata dell' Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo

2.1 - L' Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e dei terzi, ciò al fine di promuovere, gestire e sviluppare iniziative culturali nel campo delle tradizioni popolari e nel campo musicale ed artistico in genere. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria; ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Art.3 - Oggetto sociale

3.1 - L' Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell' obiettivo sociale.

3.2 - L' Associazione persegue i seguenti fini:

- a) impiego del tempo libero, nonché il miglioramento sociale culturale e professionale degli associati;
- b) diffondere e divulgare la cultura, l' arte e la tradizione folklorica locale e regionale, organizzando seminari per la conoscenza e l' approfondimento della tradizione folklorica ed organizzando manifestazioni per incrementare il turismo;
- c) organizzare, realizzare e produrre spettacoli e manifestazioni canoro-folkloriche, spettacoli televisivi musicali di qualsiasi altra attività connessa con lo spettacolo.
- d) collaborare con altre associazioni, cooperative, società, enti pubblici e privati, teatri ed organismi vari, sia italiani che stranieri, al fine di organizzare, realizzare, produrre, distribuire e gestire attività e spettacoli musicali e folklorici di ogni genere e natura.
- e) organizzare, realizzare, produrre e distribuire ogni genere di musico folklorica sia in CD che in qualsiasi altra forma, nonché produrre e distribuire le edizioni di carte da musica, libri ed altre pubblicazioni musicali o di altro genere.
- g) istituire seminari di storia del folklore, corsi di recitazione e dizione musicale e corsi di preparazione e approfondimento a scopo didattico nel campo dell'attività folklorica in genere.

3.3 - L'Associazione, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà richiedere contributi e finanziamenti da parte dello Stato o da enti regionali o locali, da enti che si occupano del turismo e dello spettacolo folklorico e da parte di privati.

3.4 - L' Associazione potrà aderire e partecipare ad enti ed organismi consortili diretti a sviluppare il movimento associativo.

3.5 - Infine l' Associazione potrà promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative che favoriscono la organizzazione del tempo libero e dello sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori, compresa la gestione dei locali per gli spettacoli e le manifestazioni folkloriche.

Art. 4 - Associati

4.1 - Possono essere associati ordinari dell' Associazione tutti coloro che, maggiorenni, ne condividono e ne accettino finalità e modi di attuazione. Ai fini dell'adesione all' Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione motivata al Presidente del Consiglio direttivo, precisando di aver preso lettura del presente statuto, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all' Associazione. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l' anno successivo. Gli associati che comunque, entro il 31 Dicembre di ogni anno non avranno provveduto a versare la quota associativa annuale,

secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, saranno considerati decaduti ed esclusi con deliberazione dello stesso Consiglio.

Art. 5 - Decadenza - Esclusione - Rinuncia

5.1 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissione, morosità, indegnità, reiterata riprovazione, per non avere partecipato per almeno un anno consecutivo alle assemblee e per tutte quelle ragioni che il Consiglio Direttivo dovesse, a suo insindacabile giudizio, ritenere valide e determinanti.

5.2 - La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei tre quinti presenti.

5.3 - Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta.

5.4 - Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio né alla restituzione della quota annuale.

Art. 6 - Associato Onorario

6.1 - L'Assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemeritenze.

Art. 7 - Organi dell' Associazione

7.1 - Sono organi dell' Associazione:

- a) L'assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Retribuzione

8.1 - Nessuna carica sociale è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell' Associazione.

Art. 9 - Convocazione dell' Assemblea

9.1 - L'Assemblea si compone di tutti gli associati non morosi. Essa è convocata presso la sede sociale, o presso qualunque altro luogo del Comune ove ha sede, dal Presidente del Consiglio Direttivo. La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera raccomandata o consegnata con avviso brevi-mano almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea.

9.2 - L'Assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile.

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo;
- b) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

9.3 - L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o per volontà del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

Art. 10 - Deliberazioni dell' Assemblea

10.1 - Le assemblee sono valide, in prima convocazione, con la presenza di tanti associati costituenti la metà più uno degli aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto a voto. La seconda convocazione può avere luogo anche lo stesso giorno della prima.

10.2 - Ciascun associato può intervenire in assemblea personalmente o per tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non ne può rappresentare più di due.

10.3 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente e ne è fatto constare verbale a cura di un segretario da essa nominato.

10.4 - L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione. Nel caso in cui il numero dei componenti sia dispari, il numero richiesto per la validità della seduta o per il raggiungimento della maggioranza si ottiene dividendo per due il numero dispari maggiorato di una unità. Per esempio: in una Assemblea di 19 membri, la metà più uno è 10, che si ricava da $(19+1):2$.

10.5 - L'Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati aventi diritto a voto e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art.11 - Consiglio Direttivo

11.1 - E' composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

11.2 - Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Cassiere.

11.3 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea della legge e del presunto statuto. Spetta altresì al Consiglio Direttivo di stabilire, di anno in anno, l'ammontare della quota annua di tesseramento a carico degli associati. X

11.4 - Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del Presidente o del Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, eccetto quanto stabilito dal comma 11.2.

Art. 12 - Durata del Consiglio Direttivo

12.1 - I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

12.2 - In caso di dimissioni o di decesso di uno di essi il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinominato.

Art. 13 - Membri del Consiglio Direttivo

13.1 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'Associazione. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

13.2 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano di età in senso al Consiglio Direttivo.

13.3 - Il Segretario cura la compilazione del rendiconto annuale da sottoporre all'esame ed alla approvazione del Consiglio Direttivo; provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi soci; tiene aggiornato lo schedario; redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati; firma d'incarico del Presidente, la corrispondenza, gli assegni di c/c bancario ed i mandati di pagamento in genere.

13.4 - Il Tesoriere è responsabile della gestione e detenzione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli esclusivamente dal Cassiere; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente o socio che desidera avere delucidazioni sul bilancio previa richiesta scritta; provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti il movimento di cassa. Il Tesoriere è autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

13.5 - Il Cassiere, insieme al Tesoriere, ha il compito di tenere la contabilità del Gruppo e di presentare annualmente una relazione economica all'assemblea dei soci; tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili; Il Cassiere è l'unico tramite per la fruizione del denaro tra Tesoriere e Socio o terzi, previa autorizzazione del Presidente.

Art. 14 - Patrimonio ed esercizio sociale

14.1 - Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

a) le quote ordinarie degli associati;

b) le entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;

c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Statuto, dalla Regione, da enti locali e da altri enti pubblici e privati;

d) dall' utile derivante da manifestazioni varie e partecipazioni ad esse;

e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l' attivo sociale.

14.2 - Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell' Associazione.

14.3 - Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell' Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell' Assemblea.

14.4 - L' esercizio finanziario coincide con l' anno solare.

Art. 15 - Fondo di costituzione

15.1 - Il fondo è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione dell' Associazione. Gli associati ordinari contribuiscono al fondo con la quota associativa.

Art. 16 - Libri Contabili

16.1 - Indipendentemente dalle norme fiscali o di altra natura, il Consiglio Direttivo controlla la regolare tenuta dei seguenti libri contabili:

a) libro degli associati;

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Assemblea degli associati;

c) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) libro cassa;

e) altri libri che il Consiglio Direttivo reputa idonei per una più chiara e spedita contabilità.

Art. 17 - Prelevazione dal c/c

17.1 - La prelevazione di denaro dal c/c del gruppo, non è mai effettuata da un solo membro del direttivo o socio ma, da almeno due persone scelte e nominate dall' Assemblea.

Art. 18 - Scioglimento

18.1 - Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall' Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

18.2 - Nel caso di scioglimento dell' Associazione tutto il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione avente fini di utilità sociale o ai fini stabiliti dalla legge.

18.3 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla legge 7 Dicembre 2000, n.383 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

